



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dei trasporti UFT
Divisione Infrastruttura

1° luglio 2017

V 1.1 it

N. registrazione/dossier: 511.5-00004/00005

Direttiva

**Verifica della capacità professionale o
dell'idoneità di persone soggette all'obbligo di
licenza secondo l'OVF¹ che abbiano commesso
infrazioni suscettibili di mettere in pericolo
l'esercizio**

**secondo l'articolo 29 capoverso 2 dell'ordinanza sulle attività
rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF)²**

Ufficio federale dei trasporti UFT

¹ RS 742.141.21 Ordinanza del DATEC concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF)

² RS 742.141.2 Ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF)

Nota editoriale

Editore: Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna
Divisione infrastruttura IN/zr

N. registrazione/dossier: 511.5-00004/00005

Autore: IN/zr

Campo d'applicazione: Processo 43 UFT

Pubblicazione: Sito Internet dell'UFT

Versioni linguistiche: Tedesco (originale)
Francese
Italiano

La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 2017.

Ufficio federale dei trasporti

Anna Barbara Remund, Vicedirettrice
Divisione Infrastruttura

Edizioni e modifiche

Versione	Data	Autore	Modifiche	Stato
V 1.0	01.06.2014	jek	Prima edizione	abrogata
V 1.1	01.07.2017	suu	Adeguamenti	in vigore

Indice

Art. 1	Scopo della direttiva	4
Art. 2	Campo d'applicazione	4
Art. 3	Basi	4
Art. 4	Requisiti dei servizi competenti per la verifica e la valutazione	4
Art. 5	Rilevamento.....	5
Art. 6	Art. 6 Verbalizzazione dell'evento suscettibile di mettere in pericolo l'esercizio e raccolta delle prove.....	5
Art. 7	Procedura di valutazione di eventi suscettibili di mettere in pericolo l'esercizio	5
Art. 8	Svolgimento della procedura secondo l'allegato 1	5
Art. 9	Messa al sicuro dei mezzi di prova rilevanti	5
Art. 10	Verifica in caso di ripetuti eventi suscettibili di mettere in pericolo l'esercizio	5
Art. 11	Obbligo d'informazione	6
Art. 12	Entrata in vigore	6
	Allegato 1: Procedura.....	7

Art. 1 Scopo della direttiva

La presente direttiva disciplina la procedura da seguire per esaminare e valutare, dopo il verificarsi di eventi suscettibili di mettere in pericolo l'esercizio secondo l'articolo 29 capoverso 2 dell'ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF), l'idoneità medica e psicologica o la capacità professionale delle persone soggette all'obbligo di licenza secondo l'ordinanza del DATEC concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF).

Essa intende assicurare in sede di valutazione l'uguale trattamento delle persone che, nello svolgimento di attività rilevanti per la sicurezza, sono risultate colpevoli di un evento suscettibile di mettere in pericolo l'esercizio a seguito di un'infrazione alle prescrizioni sulla circolazione e l'esercizio cui sottostanno le reti delle imprese ferroviarie e alle prescrizioni di esercizio delle imprese stesse.

La presente direttiva non ha valore di legge né di ordinanza, ma è più vincolante di una semplice raccomandazione. L'UFT può autorizzare deroghe, sempre che l'obiettivo perseguito dalla legge, dall'ordinanza e dalla direttiva venga comunque raggiunto.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente direttiva è rivolta alle seguenti persone o organismi:

- servizi competenti per la verifica della capacità professionale di cui all'articolo 16 OASF;
- servizi competenti per la valutazione di cui al capitolo 7 dell'ordinanza del DATEC concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF).

Art. 3 Basi

La presente direttiva si fonda sull'articolo 29 capoverso 2 dell'ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF).

Sono determinanti le infrazioni ritenute suscettibili di mettere in pericolo l'esercizio.

L'impresa o l'impresa ferroviaria stabilisce quali infrazioni sono da ritenere suscettibili di mettere in pericolo l'esercizio.

L'impresa o l'impresa ferroviaria stabilisce la gravità delle infrazioni.

Art. 4 Requisiti dei servizi competenti per la verifica e la valutazione

La competenza per la valutazione delle infrazioni e la disposizione delle verifiche è disciplinata negli articoli 84 Lferr e 16 capoverso 2 OASF.

Le persone incaricate devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 16 capoverso 3 OASF e disporre delle necessarie conoscenze specifiche, teoriche e pratiche, delle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario che sono chiamate a valutare.

Art. 5 Rilevamento

L'avvio di una procedura di ordine giuridico-penale presuppone un interrogatorio preliminare e la sua verbalizzazione.

Art. 6 Art. 6 Verbalizzazione dell'evento suscettibile di mettere in pericolo l'esercizio e raccolta delle prove

In caso di evento suscettibile di mettere in pericolo l'esercizio occorre eseguire un interrogatorio e stendere il relativo verbale. Il servizio competente è tenuto a stendere un verbale per ogni evento suscettibile di mettere in pericolo l'esercizio.

Il verbale deve essere firmato dalla persona soggetta all'obbligo di licenza e dal servizio che ha svolto l'interrogatorio o da quello responsabile/competente.

L'interrogatorio e la verbalizzazione devono essere eseguiti, a prescindere da eventuali inchieste, secondo l'ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OIET)³.

Il verbale deve essere conservato per almeno cinque anni.

Art. 7 Procedura di valutazione di eventi suscettibili di mettere in pericolo l'esercizio

Il servizio competente deve convenire la valutazione di eventi suscettibili di mettere in pericolo l'esercizio e le misure da adottare con i servizi competenti per la valutazione di cui al capitolo 7 OVF.

Art. 8 Svolgimento della procedura secondo l'allegato 1

Per quanto concerne il rilevamento e la gestione di infrazioni rilevanti per la sicurezza, i servizi competenti devono procedere in linea di principio come esposto nell'allegato 1.

Art. 9 Messa al sicuro dei mezzi di prova rilevanti

Ai fini della valutazione degli errori devono essere messi al sicuro e analizzati tutti i mezzi di prova (ad es. dati relativi alla circolazione del treno, liste di controllo, registrazioni delle comunicazioni e dell'apparato centrale, apparecchi rilevanti per l'evento quali apparecchi radio ecc.).

Art. 10 Verifica in caso di ripetuti eventi suscettibili di mettere in pericolo l'esercizio

Una verifica dell'idoneità medica o psicologica o della capacità professionale deve essere avviata al più tardi se in un certo lasso di tempo si sono verificati diversi eventi suscettibili di mettere in pericolo l'esercizio. Andranno considerate la gravità e la frequenza degli eventi.

³ RS 742.161

Ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OIET)

Occorre procedere in ogni caso alla verifica se la persona soggetta all'obbligo di licenza ha provocato:

- due eventi suscettibili di mettere gravemente in pericolo l'esercizio in dodici mesi;
- tre eventi suscettibili di mettere gravemente in pericolo l'esercizio in cinque anni.

Dopo cinque anni un'infrazione cade in prescrizione e non può più essere considerata nella verifica.

Art. 11 Obbligo d'informazione

Se un'impresa procede a una verifica di cui all'articolo 10, deve darne comunicazione all'UFT.

Eventuali eventi suscettibili di mettere gravemente in pericolo l'esercizio di cui all'articolo 10 devono essere comunicati all'UFT qualora la persona interessata lasci l'impresa.

I documenti rilevanti per la sicurezza di cui agli articoli 5 e 6 e le registrazioni di inchieste condotte all'interno dell'impresa devono essere presentati, su richiesta, all'UFT.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 2017.

Allegato 1:

